

Pubblicato il 26/11/2019

Sent. n. 1971/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica, Maria Consuelo Citriniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Consuelo Citriniti in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], notificata il 3 settembre 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna l'ordinanza di demolizione n. [omissis], con la quale gli è stato ordinato di ripristinare lo stato anteriore, con riferimento ad opere abusivamente realizzate su un immobile di sua proprietà, sito in Catanzaro, via Vercillo n. 1, piano 7° e precisamente:

- ampliamento dell'abitazione di mq. 76,00 x m. 2,50 h, mediante installazione di una veranda in legno lamellare e vetri;
- demolizione e ricostruzione della pavimentazione del terrazzo di copertura;
- diversa distribuzione delle pareti divisorie interne e delle aperture;
- rifacimento degli impianti tecnologici;
- messa in opera di una vasca per l'approvvigionamento idrico.

Il ricorrente deduce, per quanto riguarda la veranda in legno lamellare e vetri, che l'opera in questione non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, perché non suscettibile di assumere rilevanza volumetrica, in quanto aperta su tre lati e chiusa da vetrate amovibili e non fissate in modo stabile.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Occorre precisare che, ai sensi del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-*sexies* del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la veranda soggetta ad “*edilizia libera*”, realizzabile unicamente su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che, all’occorrenza, si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, determinando così un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma, necessita, quindi, del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25/01/2017, n. 306);

Ne consegue che il manufatto in esame, per le dimensioni obiettivamente non esigue (trattasi di volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale) e l’assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, non può rientrare nella predetta categoria, integrando, per contro, un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-*bis*, sentenza n. 4030 del 2019).

In ordine alle altre opere abusive, si rileva, invece, quanto segue.

Il rifacimento della pavimentazione del terrazzo di copertura - che tra l’altro è stato realizzato ai fini del miglioramento per la tenuta statica dell’edificio - rientra nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e)-*ter*, del DPR 380/2001, che contempla “*le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni*”.

La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria, soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori: originariamente, in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6-*bis* del D.P.R. n. 380/01.

Pertanto, l’omessa comunicazione non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria.

Ed egualmente dicasi per il rifacimento degli impianti tecnologici (se all’interno dell’appartamento) e la messa in opera di una vasca per l’approvvigionamento idrico, che ha natura pertinenziale.

La reciproca soccombenza consente di compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. [omissis], limitatamente alle opere diverse dalla installazione di una veranda in legno lamellare e vetri; lo rigetta nel resto

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO